


**UNIONE DEI COMUNI  
CALDOGNO COSTABISSARA E ISOLA VICENTINA**



**NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEI TERRITORI DEI  
COMUNI DI CALDOGNO COSTABISSARA E ISOLA  
VICENTINA**

**SOMMARIO**

**TITOLO I**

**DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

**CAPO II**

**VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO URBANO**

Art. 3 – Finalità del trattamento e sistemi di videosorveglianza

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell’impianto e diretta visione delle immagini

Art. 5 – Sistemi integrati di videosorveglianza

Art. 6 – Altri sistemi di videosorveglianza

Art. 7 – Trattamento di dati da parte di soggetti esterni

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

**CAPO III**

**OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art. 9 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza

Art. 10 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l’Autorità di controllo

Art. 11 – Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Amministratore di sistema ed il Responsabile del servizio

Art. 12 – Persone autorizzate ad accedere ai locali

Art. 13 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 14 – Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

Art. 15 – Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

Art. 16 – Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave

Art. 17 – Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo delle apparecchiature per il controllo della velocità/Bodycam/Dash cam/Fototrappole/Droni

#### **CAPO IV**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art. 18 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 19 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

Art. 20 – Obblighi degli operatori

Art. 21 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 22 – Diritti dell'interessato

Art. 23 – Sicurezza dei dati

Art. 24 – Responsabile della protezione dei dati

Art. 25 – Funzioni del responsabile del trattamento

Art. 26 – Cessazioni del trattamento dei dati

Art. 27 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 28 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 29 – Comunicazioni

Art. 30 – Accertamento di illeciti e indagini delle Autorità giudiziarie e/o di Polizia

Art. 31 – Disposizioni attuative e norma di rinvio

Art. 32 - Tutela

#### **TITOLO II**

##### **DISCIPLINA DELLE FOTOTRAPPOLE**

Art. 33 – Oggetto e norme di riferimento

Art. 34 – Obiettivi dell'intervento

Art. 35 – Titolare

Art. 36 – Responsabile

Art. 37 – Misure di sicurezza

Art. 38 – Aree di intervento e modalità di installazione

Art. 39 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Art. 40 – Informativa

Art. 41– Diritti dell'interessato

Art. 42 – Provvedimento attuativi

#### **TITOLO III**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 43 – Pubblicità del regolamento

Art. 44 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

Art. 45 – Entrata in vigore, successive modifiche del regolamento e abrogazioni

Allegato A) – INFORMATIVA

# TITOLO I DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nei territori dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina.
2. Per tutto quello che non sia dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - D.lgs. del 18 Maggio 2018 n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977/GAI del Consiglio";
  - Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Gennaio 2018 n. 15 recante: "Regolamento a norma dell'articolo 57 del D.lgs. n. 196/2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
  - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  - D.lgs. n. 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
  - D.lgs. n. 101/2018 recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE e del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
  - Artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
  - Decalogo del 29 Novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
  - Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 Febbraio 2005 n. 558/N471;
  - D.L. n. 11/2209, coordinato con Legge di conversione n. 38/2009 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
  - "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010;
  - Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 13 Ottobre 2008;
  - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati in data 29 Gennaio 2020.
  - DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per “dato personale”, ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Reg EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (<<interessato>>); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
- e) per “dati appartenenti a categorie particolari”, ai sensi dell’art. 9 del Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
- f) per “dati relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del GDPR o a connesse misure di sicurezza;
- g) per “titolare”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- h) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l’attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- i) per “Amministratore di sistema”, la persona fisica o giuridica, che sovrintende la gestione dell’infrastruttura di videosorveglianza e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;
- j) per “autorizzati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- k) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l’Autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- m) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “dato anonimizzato”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p) per “dati biometrici”, ai sensi dell’art. 4, n. 14 del Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l’identificazione univoca, quale l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- q) per “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- r) per “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

- s) per “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
- t) per “parola chiave”, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- u) per “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- v) per “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- w) per “videocamere fisse”, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci;
- x) per “apparecchi per la rilevazione della velocità”, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (macchine fotografiche/telecamere digitali) installati su supporti mobili (cavalletti) e/o veicoli.

## **CAPO II VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO**

### **Art. 3 – Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza presente nei territori dei Comuni di Caldogno (VI) Costabissara (VI) e Isola Vicentina (VI) sarà gestito dal Comando Polizia Locale presso L’Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara Isola Vicentina, e collegato alla centrale operativa della stessa, con eventuale possibilità di collegamento anche alla centrale operativa delle forze dell’ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Reg. Eu n. 679/2016 e all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 51/2018. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento;
3. Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e del Reg. Eu 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, oltretutto le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 Aprile 2010 ed ai riferimenti normativi di cui al Titolo I, art. 1, comma 2 del presente regolamento.
5. Le finalità che i Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina intendono perseguire mediante il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, D.M. 5 agosto 2008, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente.
6. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l’utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

7. Nei locali del Comando di Polizia Locale presso L'unione dei Comuni di Caldogno Costabissara Isola Vicentina, sono installati monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nei territori di cui sopra;
8. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada.
9. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.
10. I sistemi possono essere implementati mediante software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici: tali software, possono, a titolo esemplificativo, riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, ed eventualmente segnalarli.
11. L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare finalizzato a: a) sicurezza e prevenzione:
- Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
  - Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
  - Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
  - Raccolta di elementi utili all'accertamento, ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
  - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
  - Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
  - Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
  - Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
  - Monitoraggio del traffico;
  - Vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzioni: bambini, giovani, anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
  - Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti, anche penali, derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. I Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto delle normative concernenti lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale;
  - Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti la conduzione degli esercizi pubblici che danno origine a fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, ed altre situazioni di insicurezza urbana e che determinano lo scadimento della qualità urbana (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'uso di bevande alcoliche in strada, spaccio e consumo di stupefacenti, uso sconsiderato di veicoli, ecc.). In questa specifica finalità di utilizzo della videosorveglianza potrà essere acquisito anche l'audio al solo scopo di determinare la presenza, la natura e l'entità delle situazioni di disturbo alla pubblica quiete e senza che ciò rappresenti un pretesto per effettuare attività illegittima di intercettazione di comunicazioni verbali;
- b) Tutela della proprietà:
- Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla

prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;

- Finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

c) Codice della strada:

- Nei casi previsti dalla legge le immagini potranno essere utilizzate al fine della contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Ai fini dell'accertamento di tali violazioni, è in ogni caso necessaria la presenza di personale qualificato di Polizia Locale;
- La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo;

d) Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina;

8. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software viene configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati;

b) Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

- Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
- Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
- La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente);

c) Principio di limitazione delle finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente.

#### **Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e visione delle immagini**

1. Il sistema si compone attualmente di una serie di telecamere di lettura targhe fisse e mobili comunicanti con la Centrale Operativa ubicata presso il Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina.

2. Il sistema potrà essere implementato con una o più telecamere comunicanti esclusivamente con la Centrale Operativa ubicata presso il Comando della Polizia Locale ovvero di telecamere mobili che posso accumulare immagini e video all'interno della scheda di memoria interna, scaricabile esclusivamente, presso i server dell'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara ed Isola Vicentina, ovvero dal Personale tecnico autorizzato.

3. Nel dettaglio l'impianto potrà essere così strutturato:

- Presso la centrale operativa sarà possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere;
  - In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse;
  - La dislocazione delle telecamere è rappresentata nella documentazione allegata (allegato "B") al presente regolamento;
  - Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura dedicata.
  - Una volta scaricate le immagini/video delle telecamere mobili il personale di cui al comma 2, valuta l'opportunità di conservare i fotogrammi/video che interessino le finalità di cui all'art 3, cancellando i fotogrammi/video non rilevanti, per ottemperare al principio di minimizzazione previsto dalle direttive comunitarie in materia di privacy.
3. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale è realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
4. La visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nella centrale operativa è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
5. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
6. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della centrale operativa delle Forze di Polizia.

#### **Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza**

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si dovrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
- gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
  - collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 del Reg. Eu 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
  - sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate all'art. 21 del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Altri sistemi di videosorveglianza**

1. Per le finalità definite all'art. 3 comma 7, lett. b) del presente Regolamento, presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale potrà essere installato un server per la visualizzazione diretta delle immagini delle telecamere posizionate.
2. Il personale del Comando della Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come Apparecchi per la rilevazione delle infrazioni di velocità dei veicoli (corredati di macchine fotografiche e/o telecamere digitali per la documentazione delle

infrazioni), Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di Polizia Locale in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a “dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”), Dash Cam (telecamere posizionate sull'abitacolo di auto o mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale), droni e telecamere riposizionabili “fototrappole” (sistemi in grado di riprendere in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore con generazione di eventuali allarmi da remoto per il monitoraggio attivo).

3. In relazione all'utilizzo di Body Cam, il Comando tiene uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

4. Le modalità di utilizzo, le funzioni e le finalità delle “fototrappole” saranno disciplinate con apposito regolamento comunale specifico per le predette attrezzature. Tali apparati verranno installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine; potranno essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi o per la prevenzione o l'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di detti edifici comunali, ovvero di aree pubbliche comunali.

5. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – Droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Locale.

6. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti per la rilevazione delle infrazioni di velocità dei veicoli, Bodycam, droni, dash cam e fototrappole, avviene in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.

#### **Art. 7- Trattamento di dati da parte di soggetti esterni**

1. I dati raccolti da personale debitamente autorizzato, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, possono essere trattati da:

- istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati;
- Personale delle forze di Polizia, e Magistratura ordinaria ed amministrativa;
- da altre P.A. per le finalità in precedenza indicate e a seguito di eventuale idonea convenzione.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.  
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dal D.M. 5 agosto 2008, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze di Polizia.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:

- a) attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - b) vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali e per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
  - c) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - d) rilevare le infrazioni al codice della strada;
  - e) monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
  - f) tutelare la sicurezza urbana.
5. Il grado di risoluzione delle immagini sarà variabile a seconda della finalità perseguita: la risoluzione sarà bassa, nel caso in cui le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc.; la risoluzione sarà alta, per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:
- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;
  - e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
  - f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei.

### **CAPO III OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 9 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza**

1. Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina nella persona del Presidente pro tempore.
2. Ai fini dell'aggiornamento, dell'efficiamento, del potenziamento e della manutenzione degli impianti, l'Unione dei Comuni può avvalersi della collaborazione di altri soggetti specializzati in materia.

#### **Art. 10 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo**

1. L'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 del Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.
3. Per i sistemi di lettura targhe il Titolare rileva che tali sistemi si limitano a una lettura delle targhe, senza altre associazioni con altri dati tali da provocare pregiudizio per gli interessati.

### **Art. 11 – Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Amministratore di sistema ed il Responsabile del servizio**

1. L'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina, nella persona del Presidente pro tempore, quale Titolare del trattamento dei dati, designa e nomina con apposito atto, quale Responsabile del trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza dell'Ente (comprensivo del sistema di rilevamento targhe, apparecchi per la rilevazione delle infrazioni di velocità dei veicoli, Bodycam, Dash Cam, Fototrappole, Droni), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. h) del presente regolamento, il Direttore Generale dell'Unione dei Comuni il quale si avvarrà di un Amministratore di sistema per le manutenzioni appositamente identificato e nominato con atto formale e/o contratto economico.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. j), il Responsabile del trattamento designa e nomina, con apposito atto, il Responsabile del servizio nella persona del Responsabile dell'Area Sicurezza Urbana o altra persona che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Tali soggetti devono rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile del trattamento procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile del trattamento sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del servizio.
7. Il responsabile del trattamento e l'incaricato della gestione dei dati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere ai locali**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente oltre al Titolare o al suo delegato, al Responsabile del trattamento, all'Amministratore di sistema, al Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), al Responsabile del servizio e alle persone autorizzate alla gestione dei dati stessi.
2. Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare e/o Responsabile del trattamento. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Oltre al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a centrale operativa, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.
4. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il Titolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 32 par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018).

### **Art. 13 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
2. Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
3. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli agenti di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

#### **Art. 14 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio**

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 19 del presente regolamento;
2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 12 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

#### **Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

1. Il Titolare del trattamento, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal Titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 del Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
  - Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
  - Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
  - Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
  - Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
  - Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679 nonché le specifiche istruzioni fornite nell'atto di nomina formulato ai sensi della predetta norma e fatto sottoscrivere al soggetto individuato.

#### **Art. 16 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave**

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Titolare, al Responsabile del trattamento, Responsabile del servizio, e ai soggetti autorizzati, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza;
2. Le persone autorizzate al trattamento, previa comunicazione scritta al Responsabile del servizio o al titolare, possono autonomamente variare la propria password.

**Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo delle apparecchiature "Apparecchi per la rilevazione della velocità dei veicoli/Bodycam/Dash cam/Fotrappole/Droni"**

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento dei dati provenienti dal sistema di rilevamento targhe e/o dall'acquisizione delle immagini a mezzo Apparecchi per la rilevazione della velocità dei veicoli/Bodycam/Dash cam/Fotrappole/Droni.

**CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - trattati su uno dei presupposti di liceità che il Reg. UE 2016/679 prevede espressamente all'art. 6 del GDPR e il d.lgs. 51/2018 all'art. 5;
  - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - il sistema informativo ed il relativo programma informatico saranno conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
  - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 4 e 5;
  - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
  - l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi:
  - attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente.
  - attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza che potranno essere installate presso gli edifici comunali di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento.
3. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza nel territorio urbano, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito nella Legge n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete all'Organo di governo dell'Ente. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa fissi, si procederà con atto amministrativo della figura apicale della Polizia Locale in attuazione di quanto previamente deliberato dall'organo decisionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuto aggiornato con apposita deliberazione della Giunta del Comune di riferimento.
4. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza mediate telecamere mobili tipo "fotrappola" è disposta su richiesta del Sindaco o suo delegato del Comune interessato, sentito il Comandante della Polizia Locale, qualora le aree da videosorvegliare necessitano un controllo da effettuarsi esclusivamente in tale modalità in quanto altri metodi di sorveglianza non sarebbero idonei a perseguire gli obiettivi finalizzati dall'art 3 del presente regolamento.
5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di cui ai precedenti articoli è limitata, a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione trattate esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Reg. Eu 679/2016 a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); in tale periodo la conservazione dei dati è limitata nel massimo a 30 (trenta) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini;

6. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, salvo deroghe espresse dell'art. 6 comma 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 38/2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

#### **Art. 19 – Modalità da adottare per i dati video ripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento targhe, apparecchi per la rilevazione della velocità dei veicoli, Bodycam, dash cam, fototrappole e droni, sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del trattamento e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- Al Responsabile del trattamento, al responsabile della protezione per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate previste dagli articoli 11, 13, 15 del presente Regolamento;
- Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- All'Amministratore di sistema dell'Unione dei Comuni ed alla responsabile della ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
- Al Sindaco pro tempore dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex artt. 50 e 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando della Polizia Locale, nel quale sono riportati i dati essenziali.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art. 20 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private non aperte al pubblico.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 18, solo

in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 8 del presente Regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta resa dal Comandante della Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 21 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. L'Unione dei Comuni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. Eu 2016/679 e dall'art. 10 del d.lgs. 51/2018 espone, nei territori di competenza, un'adeguata segnaletica permanente (strade, parchi, piazze ecc.) in cui sono posizionate le telecamere fisse, su cui è riportata, generalmente, le informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento, ai legittimi interessi perseguiti dal titolare (o da un soggetto terzo) e ai recapiti del Titolare del trattamento dei dati.

2. Analogamente, per le telecamere mobili tipo "Fototrappola" devono essere esposto il cartello di cui al comma 1, ma il cartello può essere di tipo mobile da posizionarsi durante le riprese.

3. Il supporto con l'informativa:

- Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
- Deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

4. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

#### **Art. 22 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione;
- di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo;
- l'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O) designato. Tale istanza deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente, nonché il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa.

2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679 nonché articolo 9 del d.lgs. 51.2018, del presente articolo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 del GDPR e artt. 9 e 14 d.lgs. 51/2018 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;
- rifiutare di soddisfare la richiesta.

3. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) secondo le modalità previste dall'art. 12 del Reg. EU 2016/679.
8. Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento ed in ogni caso sotto la supervisione di personale autorizzato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento medesimo. La supervisione da parte di tali soggetti non è richiesta laddove l'interessato faccia accesso alle immagini accompagnato da personale di forza di polizia o esibendo un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che motivi l'accesso dell'interessato alle immagini.
9. L'accesso sarà in ogni caso registrato ai sensi dell'art. 19, comma 8 del presente regolamento.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 23 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 19. Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate. Possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate indicate agli artt. 11, 12, 13 e 15 del presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.
2. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
3. Fermo quanto indicato dall'art. 19 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio durante il trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
4. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli artt. 11 e 12 del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza.
6. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Responsabile del trattamento o alle persone autorizzate al trattamento.
7. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 ottobre 2008 - "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

### **Art. 24 - Responsabile della protezione dei dati**

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

### **Art. 25 – Funzioni del Responsabile del trattamento**

#### 1. Il Responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.);
- individua tra gli agenti di polizia locale gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre Autorità competenti;
- comunica al Titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

### **Art. 26 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dell'art. 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Art. 27 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi secondo quanto disposto all'art. 2 decies del decreto legislativo 101/2018 "Inutilizzabilità dei dati", salvo quanto previsto dall'art. 160 bis del d.lgs. 196/2003.

### **Art. 28 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comportano eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

### **Art. 29 - Comunicazioni**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione dei Comuni, a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici è ammessa, ai sensi dell'art. 2 ter del Codice della Privacy d. lgs. 196/2003, quando (conseguente al DL 139/2021 conv in legge L. 205/2021) prevede che la comunicazione tra titolari di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR e dei dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10; inoltre l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali, nonché se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta Autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

#### **Art. 30 – Accertamento di illeciti e indagini dell'Autorità giudiziaria e/o di polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento dei dati sulla videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 del presente Regolamento, l'autorizzato procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
5. I trattamenti di dati personali del Comando di Polizia Locale, effettuati per le finalità di polizia, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti ai sensi del codice di procedura penale per la prevenzione e repressione dei reati, non sono disciplinati dal presente regolamento, ma disciplinati dal D.P.R. n. 15/2018 - "Regolamento a norma dell'articolo 57 del D.lgs. n. 196/2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuati per le finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n. 61 del 14-03-2018); oltre al D.lgs. n. 51/2018, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977/GAI del Consiglio".

#### **Art. 31 - Disposizioni attuative e norma di rinvio**

1. Compete al Sindaco o suo delegato del Comune, sentito il parere del responsabile dell'Area Sicurezza Urbana, l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. Gli elenchi dei punti di ripresa per il territorio urbano e delle telecamere negli edifici comunali vengono mantenuti aggiornati con apposite separate deliberazioni della Giunta comunale.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
4. Responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 241/1990, sono i soggetti individuati al precedente art. 11.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali del Ministero dell'Interno.

#### **Art. 32 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dagli artt. 77 e seguenti del Reg. Eu 679/2016 e agli artt. 37 e seguenti del D.lgs. n. 51/2018;

## TITOLO II DISCIPLINA DELLE FOTOTRAPPOLE

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 33 – Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza **mobile** ambientale tramite **fototrappole** e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione di fototrappole nei territori dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazioni coinvolti nel trattamento; per quanto non disciplinato da questo Titolo, si rinvia a quanto previsto nel Titolo precedente.

#### Art. 34 – Obiettivi dell'intervento

L'impianto di videosorveglianza mobile denominato fototrappole viene particolarmente utilizzato:

a) al fine di:

- Contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso e indecoroso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale;
- Proteggere l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana;
- Proteggere l'ordine e la sicurezza pubblica;
- prevenire, accertare o reprimere reati;
- proteggere la proprietà.

L'Unione dei Comuni si dota delle predette strumentazioni che verranno collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio;

b) l'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette;

c) le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al precedente punto a) del presente articolo;

d) le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o del veicolo viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate;

e) l'utilizzo del sistema delle fototrappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza mediante fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, indeterminate di volta in volta dalla Polizia Locale su direttive del Comandante, in autonomia o di concerto con il Sindaco o suo delegato del comune interessato e scelti quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. fototrappola, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze. I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme e dai Regolamenti Comunali.

Le immagini video e fotografiche sono trasferite:

- sul portale informatico di un'azienda esterna che monitorerà la situazione e invierà le immagini giudicate "rilevanti" agli uffici comunali competenti;
- su un server a disposizione degli uffici competenti.

### **Art. 35 – Il Titolare**

Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle fotocamere è, ai sensi dell'art. 4 del reg. Europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina con sede legale in Via Dante n. 97 a Caldogno (VI) e sede operativa in Via Diviglio n. 73 a Cresole di Caldogno (VI). Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

### **Art. 36 – Il Responsabile**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento e in base alle sue istruzioni (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR). Il Responsabile potrà essere una persona giuridica esterna appositamente incaricata; la nomina sarà effettuata dal Titolare del trattamento con apposito decreto. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

### **Art. 37 – Misure di sicurezza**

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai responsabili dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della fototrappole. Al personale comunale incaricato del predetto trattamento saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. Inoltre, ad ulteriore protezione delle informazioni raccolte, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- le fototrappole saranno collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio, chiusa con lucchetto, per garantire maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto;
- in caso di furto delle fototrappole, verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD;
- le informazioni registrate nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografate, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei;
- la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con cadenza periodica.

### **Art. 38 – Aree di intervento e modalità di installazione**

Il sistema di videosorveglianza mobile ha per oggetto delle zone del territorio comunale individuate di volta in volta dalla Polizia Locale su direttive del Comandante, in autonomia o di concerto con la Giunta Comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità, la c.d. "fototrappola", in base alle singole esigenze allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi, atti vandalici, reati o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica. La fototrappola viene installata ad una altezza ragionevole che possa rendere impossibile le manomissioni con mezzi ordinari, chiusa in custodia protettiva in acciaio con lucchetto e legata all'albero, palo ecc. con cavo in acciaio per garantire maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto. Di ogni installazione e rimozione viene redatto preposto verbale, tenuto presso gli uffici comunali competenti, unitamente al registro delle operazioni, che ne sono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 39 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono

accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Il sistema delle fototrappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al titolare.

#### **Art. 40 – Informativa**

L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, apposti cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 21 del presente regolamento). Qualora sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, non si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica. La registrazione è effettuata dall'Unione dei Comuni per fini di prevenzione e sicurezza.

#### **Art. 41 – Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, vedasi art. 22 del presente regolamento.

#### **Art. 42 – Provvedimenti attuativi**

Compete alla Polizia Locale su direttiva del Comandante, in autonomia o di concerto con la Giunta comunale di riferimento, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

#### **Art. 44 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sovraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

#### **Art. 45 - Entrata in vigore, successive modifiche del regolamento e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Unione dovranno essere immediatamente recepiti.
3. Laddove ne sussistano i presupposti di legge il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

4. Il presente regolamento abroga il regolamento denominato “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio dell’Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara - Isola Vicentina”, approvato dal C.d.A. n. 28 del 31/07/2007.

**Allegato A)**

## **VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE PUBBLICHE**

### **INFORMATIVA PRIVACY**

**TRATTAMENTO:** Per esigenze di interesse pubblico rilevanti finalizzate alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica le aree pubbliche possono essere sottoposte a controllo mediante sistemi di videosorveglianza a gestione comunale, opportunamente segnalati prima del relativo raggio d'azione mediante appositi cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell'8 aprile 2010 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati oltre a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 51/2018.

L'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina tratterà il dato costituito dalle immagini visualizzate e/o registrate dai sistemi di videosorveglianza, delle persone che accedono e frequentano tali aree pubbliche.

#### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina

Sede legale Via Dante 97 a Caldogno (VI)

Sede operativa Via Diviglio 73 Caldogno (VI)

Recapiti tel. 044976950 fax 0444598070

Mail: [comando.pl@unionecomuni.vi.it](mailto:comando.pl@unionecomuni.vi.it)

Pec: [segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it)

C.F./P.I. 02952440242

Categoria di soggetti interessati: Cittadini e frequentatori delle aree pubbliche dei territori dell'Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina

**D.P.O.** (responsabile protezione dati): Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, che sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, in attuazione del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione e circolazione dei dati personali) e del d.lgs. 51/2018.

#### **A) FINALITA' DEL TRATTAMENTO (E ALTRE INFORMAZIONI GENERALI SUL PRESENTE TRATTAMENTO)**

I dati personali riferiti ai frequentatori delle aree pubbliche del territorio di riferimento, saranno trattati per le seguenti finalità:

##### **a. Sicurezza e prevenzione:**

- Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);

- Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- Finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- Raccolta di elementi utili all'accertamento, ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
- Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
- Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
- Monitoraggio del traffico;
- A sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzioni: bambini, giovani anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
- Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. I Comuni, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nei territori, si avvalgono di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto delle normative concernenti lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale;
- Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti la conduzione degli esercizi pubblici che danno origine a fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, ed altre situazioni di insicurezza urbana e che determinano lo scadimento della qualità urbana (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'uso di bevande alcoliche in strada, spaccio e consumo di stupefacenti, uso sconsiderato di veicoli, ecc.). In questa specifica finalità di utilizzo della videosorveglianza potrà essere acquisito anche l'audio al solo scopo di determinare la presenza, la natura e l'entità delle situazioni di disturbo alla pubblica quiete e senza che ciò rappresenti un pretesto per effettuare attività illegittima di intercettazione di comunicazioni verbali.

**b) Tutela della proprietà:**

- Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione.

**c) Codice della strada:**

- Nei casi previsti dalla legge, le immagini potranno essere utilizzate al fine della contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: ai fini dell'accertamento di tali violazioni, è in ogni caso necessaria la presenza di personale qualificato di Polizia Locale;
- La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

**d) Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio dei Comuni dell'Unione:**

- I dati raccolti e trattati non sono conferiti dagli interessati, ma sono raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, di cui il Comune di Costabissara è titolare e di cui ha legittimo accesso, per le finalità determinate dalle vigenti leggi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

**Nome banca dati:** Banca dati del sistema di videosorveglianza situato presso la sede del Comando di Polizia Locale, le tracce, i file video e foto, ricavate dalle strumentazioni collocate nelle aree pubbliche sottoposte a controllo confluiscono nel sistema complessivo di videosorveglianza.

**Titolare:** Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina

**Resp. Esterni:** Quelli individuati secondo il disposto di cui all'art 28 del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione e circolazione dei dati personali)

**Fonte /convenzione:** Compiti e funzioni attribuite all' Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina.

**Categorie di dati Trattati:** Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

**Basi giuridiche del trattamento:** Il trattamento è lecito se è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o ((...)) di regolamento **((o su atti amministrativi generali))** che individuano i dati personali e le finalità del trattamento. I dati personali raccolti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per finalità diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l'autorità competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di rispettarle. L'autorità competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Categorie di destinatari dei dati:** La distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si applica, in particolare, alle seguenti categorie di interessati: persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni. Le autorità competenti adottano misure adeguate a garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine ciascuna autorità competente, per quanto possibile, verifica la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono all'autorità ricevente di valutarne il grado di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne è tempestivamente informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 12.

**Periodo di conservazione:** Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

**Diritti esercitabili e modalità:** L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: - l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; - la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; - la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; - l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

I dati raccolti non saranno diffusi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate. Non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate.

I dati saranno conservati per sette giorni dal momento in cui le immagini sono state rilevate. Decorso tale termine, le immagini verranno completamente cancellate, anche mediante sovrascrittura di nuove immagini; Il termine è derogato in caso di richiesta dell'Autorità giudiziaria o di indagini di polizia giudiziaria in corso, che richiedono la necessità di conservare ulteriormente i dati.

Inoltre, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.